

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4904

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **RAMPA, GAGLIARDI, BUZZI**

Presentata il 26 febbraio 1968

Riordinamento dei ruoli del personale addetto agli Istituti di rieducazione dei minorenni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli istituti per la rieducazione dei minorenni, dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, negli ultimi quindici anni sono stati in gran parte trasformati. Mentre prima avevano una impostazione di tipo quasi detentivo, oggi tendono a qualificarsi come istituti in grado di operare la rieducazione con metodi moderni, adeguati alle difficoltà che presenta uno stabile recupero dei giovani disadattati.

A tale trasformazione in atto non ha corrisposto però un contemporaneo adeguamento dei ruoli organici del personale, di guisa che la stessa opera di rinnovamento non ha potuto estendersi alla totalità degli istituti, mentre là dove è stata attuata essa risulta alquanto precaria per la provvisorietà di parte del personale.

Allo stato dell'attuale impostazione degli istituti rieducativi italiani, analoga del resto a quella attuata negli altri paesi europei più avanzati, necessitano due categorie di personale:

1) educatori specializzati, da utilizzare nel diretto trattamento rieducativo dei minori, sia all'interno dei gruppi di vita, come nelle attività scolastico-professionali e di tempo libero;

2) dirigenti di istituto, che abbiano sufficiente esperienza nel lavoro diretto con i minori ed uniscano una solida e moderna preparazione specifica a sicure doti direttive.

Il Ministero di grazia e giustizia dispone di un ruolo di educatori, che per la verità, esplicano con grande impegno le proprie funzioni. Essi sono peraltro appena 160, per oltre 5.000 giovani disadattati presenti negli istituti. La loro insufficienza è molto evidente, come molto evidente è l'inadeguatezza dell'espedito cui si è fatto ricorso per sopprimere a tale carenza: con i minori vengono impegnati, in contrasto con il regio decreto 20 luglio 1934, n. 1404, che prevedeva per gli istituti solo personale civile, agenti di custodia, spesso neppure sommariamente preparati al difficile compito, oppure giovani ben dotati e preparati, ma inquadrati nel medesimo ruolo degli agenti di custodia e quindi naturalmente sollecitati ad abbandonare tale lavoro per più adeguate soluzioni del loro problema professionale.

Neppure tali espedienti hanno consentito, peraltro, di far fronte pienamente alle nuove necessità: questa è la ragione per cui da qualche anno il Ministero affida, sempre più spesso, istituti rieducativi in gestione a persone o enti privati che non sempre si dimostrano del tutto adeguati ai compiti delicati e complessi di un definitivo recupero sociale.

Si impone, di conseguenza, l'aumento del ruolo organico degli educatori, nella misura indicata nella tabella organica annessa al progetto di legge. Le cifre sono state determinate dopo un accurato studio delle necessità

degli istituti rieducativi esistenti, con esclusione di quelli già affidati, con convenzione, ad enti privati. Esse dovrebbero almeno essere raddoppiate, qualora si ritenesse che il Ministero debba svolgere in gestione diretta la intera opera rieducativa.

Appare necessario provvedere anche a risolvere il problema relativo alla direzione degli istituti. Allo stato attuale, tale direzione spetta agli appartenenti al ruolo direttivo degli istituti di pena. Tale situazione, se poteva comprendersi quando gli istituti per minori avevano caratteristiche analoghe a quelle degli istituti per adulti, risulta del tutto ingiustificata in presenza dell'attuale completa differenziazione delle due categorie di istituti, come della completa diversità del regime giuridico previsto rispettivamente per gli adulti e per i minori. In realtà la direzione di un istituto per minori è — e deve essere — più simile alla direzione di una scuola che a quella di un carcere o di una colonia penale.

Necessita quindi un distintivo ruolo, secondo quanto suggerisce la corrispondente tabella annessa alla presente proposta di legge.

Circa i criteri seguiti nella formulazione di qualifiche e di classi di stipendio, come nella previsione del passaggio dal ruolo degli educatori a quello dei dirigenti, si richia-

ma quanto è già previsto per i corrispondenti ruoli dei maestri elementari e dei direttori didattici. Tutto quanto è previsto dalla presente legge è modellato sull'esempio sopra richiamato, che risulta quanto mai rispondente ai problemi ed alle necessità esistenti negli istituti rieducativi.

Si sottolinea che l'approvazione della presente proposta non dovrebbe comportare spesa alcuna, perché sarebbe possibile ridurre il ruolo degli Agenti di custodia e quello dei direttori penitenziari nella misura corrispondente rispettivamente all'aumento ed alla creazione degli altri due ruoli.

Non è soltanto con l'adozione del provvedimento proposto che la rieducazione dei giovani disadattati potrà ricevere uno stabile assetto ed assicurare l'efficace svolgimento di quell'opera di prevenzione della delinquenza che può proteggere la società da successivi e più onerosi eventi delittuosi; i proponenti ne sono pienamente consapevoli; ma ritengono che questo primo provvedimento possa effettivamente offrire un significativo contributo a non facile ma tutt'altro che impossibile impegno del Parlamento e della società civile per un intervento più organico e più qualificato nell'opera umana e civile di prevenzione e di recupero di tante energie alla normale vita della comunità.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE ADDETTO AGLI ISTITUTI DI RIEDUCAZIONE DEI MINORENNI

ART. 1.

(Istituzione del ruolo dei direttori educativi).

Per la Direzione degli istituti di rieducazione dei minorenni è istituito, presso il Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, un ruolo dei direttori educativi secondo l'organico di cui alla tabella A) allegata alla presente legge.

ART. 2.

(Riordinamento del ruolo degli educatori).

Il ruolo organico del personale di rieducazione di cui alla tabella A) della legge 10 ottobre 1962, n. 1494 è sostituito dal ruolo organico stabilito dalla tabella B) allegata alla presente legge.

Lo svolgimento della carriera è riordinato, secondo le norme di cui al titolo III della presente legge.

ART. 3.

(Rinvio ad altre norme).

Per quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, al personale del ruolo dei direttori e del ruolo degli educatori, si applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato appartenenti rispettivamente alla carriera direttiva ed a quella di concetto.

TITOLO II

SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA DIRETTIVA

ART. 4.

(Nomina dei direttori).

I posti di direttore educativo si conferiscono mediante concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi a partecipare gli educatori di ruolo che, forniti del titolo di diri-

gente di servizi educativi, abbiano almeno 5 anni di servizio negli istituti di rieducazione statali.

Sono ammessi altresì gli educatori di ruolo che abbiano almeno 10 anni di servizio negli istituti di rieducazione statali.

Al concorso non può partecipare chi abbia superato, alla data del relativo bando, il 45° anno di età.

ART. 5.

(Concorso).

Gli esami di concorso per la nomina a direttore educativo consistono in una prova attitudinale professionale ed in prove culturali.

L'esito della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

ART. 6.

(Prova attitudinale).

La Commissione esaminatrice valuta l'attitudine dei candidati, con le modalità stabilite nel bando di concorso, avvalendosi della consulenza di non più di due tecnici nominati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

ART. 7.

(Titoli di valutazione).

I titoli soggetti a valutazione per la nomina a direttore sono:

a) la specie, la qualità e la durata del servizio prestato presso gli Istituti e i centri di rieducazione o presso il Ministero di grazia e giustizia o la Scuola di formazione del personale per la rieducazione dei minorenni;

b) le pubblicazioni, l'insegnamento o il monitoraggio presso scuole di formazione per educatori, la partecipazione a congressi, convegni e incontri organizzati sulle materie inerenti alle attività rieducative.

ART. 8.

(Materie di esame).

Le materie d'esame sono:

a) per le prove scritte:

- 1) pedagogia della rieducazione;
- 2) eziologia del disadattamento sociale dei minori;
- 3) legislazione minorile; organizzazione e funzionamento degli istituti di rieducazione per i minorenni;

b) per la prova orale le materie delle prove scritte ed inoltre:

- 1) psicologia e psicopatologia;
- 2) sociologia;
- 3) istituzioni di diritto civile, di diritto e procedura penale;
- 4) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo e di contabilità generale dello Stato;
- 5) regolamento degli Istituti di prevenzione e di spesa con particolare riguardo agli istituti e servizi minorili.

ART. 9.

(Commissione esaminatrice).

La Commissione esaminatrice è composta:

- 1) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, presidente;
- 2) da un magistrato di corte di cassazione o di corte di appello, presidente supplente;
- 3) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, membro;
- 4) da un docente universitario di materie psicologiche e sociologiche, membro;
- 5) da un docente universitario di materie pedagogiche, membro;
- 6) da un ispettore degli Istituti di rieducazione, membro.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di vicedirettore o ad altra corrispondente.

ART. 10.

(Valutazione dei titoli e prove d'esame).

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte, di venti punti per la prova orale e di dieci per i titoli.

È ammesso alla prova orale chi nelle prove scritte ha conseguito una media non inferiore a 7 decimi con non meno di 6 decimi in ciascuna delle prove.

Il candidato che non ha ottenuto almeno 14 ventesimi nella prova orale non è approvato.

La valutazione dei titoli dei concorrenti deve essere resa pubblica prima dell'inizio delle prove d'esame.

La Commissione deve predeterminare i criteri di valutazione dei titoli.

La Commissione procede alla formazione della graduatoria, includendovi i vincitori, nell'ordine risultante dalla somma delle votazioni ottenute da ciascun concorrente nelle prove scritte e orali, e nella valutazione dei titoli.

ART. 11.

(Attribuzione e dipendenza gerarchica dei direttori educativi).

I vincitori del concorso frequentano un corso di aggiornamento presso la Scuola di formazione del personale per la rieducazione dei minorenni e vengono quindi destinati nelle rispettive sedi.

Al direttore educativo compete la direzione tecnica ed amministrativa del proprio Istituto, di cui organizza e coordina le attività, esercitando tutte le attribuzioni demandate dalle leggi e dai regolamenti.

I direttori educativi dipendono gerarchicamente dal direttore del centro di rieducazione dei minorenni, il quale compila sul loro conto il rapporto informativo annuale. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena.

La censura è inflitta dal direttore del centro per la rieducazione dei minorenni, al quale compete anche la concessione del congedo ordinario. Il congedo straordinario è concesso dal Ministero.

ART. 12.

(Attribuzione e dipendenza gerarchica degli ispettori educativi).

Gli ispettori educativi esercitano la vigilanza sugli istituti di rieducazione per i minorenni e ne controllano e coordinano le attività, assicurando il rispetto delle leggi e delle disposizioni che regolano il servizio.

Essi riferiscono al direttore generale degli istituti di prevenzione e pena sull'esito delle ispezioni od inchieste loro affidate, segnalando le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare.

Gli ispettori educativi possono essere preposti alla direzione dei centri di rieducazione dei minorenni e, richiedendolo le esigenze del servizio, alla direzione degli istituti.

Essi dipendono gerarchicamente dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

I rapporti informativi sul loro conto vengono redatti dal direttore dell'ufficio per la

rieducazione dei minorenni della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena ed il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione.

Competente ad infliggere la censura è il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

I congedi sono concessi dal Ministero.

ART. 13.

(Progressione nella carriera).

I posti di ispettore educativo si conferiscono mediante concorso per titoli, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 7.

Al concorso sono ammessi i direttori educativi con almeno dieci anni di servizio nel ruolo.

TITOLO III

SVOLGIMENTO
DELLA CARRIERA DI CONCETTO

ART. 14.

(Accesso nei ruoli degli educatori).

Al ruolo degli educatori si accede mediante concorso per esami e per titoli, a cui sono ammessi i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del limite massimo di età;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego, da accertarsi mediante visita medica;

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

e) certificato di qualificazione rilasciato da una scuola biennale per educatori specializzati.

Il candidato è tenuto a presentare anche i seguenti documenti:

1) certificato generale del casellario giudiziario;

2) certificato dei carichi pendenti.

Il Ministero per la grazia e giustizia, nei bandi di concorso per l'ammissione al ruolo del personale di educazione, determina, in relazione alle esigenze di personale negli istituti femminili di rieducazione, la quota dei posti per i cittadini di sesso femminile.

ART. 15.

(Titolo e modalità di valutazione).

L'attività rieducativa svolta con qualsiasi qualifica alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia costituisce titolo nel concorso di cui all'articolo precedente ed è valutata dalla Commissione esaminatrice con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Per detto titolo non può essere attribuito un punteggio superiore ai quattro decimi.

ART. 16.

(Prove di concorso).

Le prove di concorso di accesso al ruolo degli educatori consistono in una prova attitudinale ed in prove culturali.

L'esito favorevole della prova attitudinale è condizione d'ammissibilità alle prove culturali.

ART. 17.

(Prove attitudinali).

La Commissione esaminatrice valuta l'attitudine dei candidati con le modalità stabilite nel bando di concorso, avvalendosi della consulenza di non più di due tecnici nominati dal Ministro per la grazia e giustizia.

ART. 18.

(Prove d'esame).

Le materie d'esame sono:

a) per le prove scritte:

1) nozioni di pedagogia della rieducazione;

2) nozioni di eziologia del disadattamento minorile;

b) per le prove orali le materie delle prove scritte e inoltre:

1) legislazione minorile;

2) ordinamenti e regolamenti sul funzionamento degli istituti di prevenzione e pena e delle case di rieducazione dei minorenni;

3) leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia;

4) nozioni elementari di statistica, con particolare riguardi alla rilevazione statistica in materia minorile;

5) nozioni di geografia fisica, politica ed economica d'Europa, con particolare riferimento alla situazione dell'Italia.

ART. 19.

(Attribuzioni degli educatori).

Gli educatori attendono al trattamento rieducativo ed alla osservazione comportamentale dei minori negli istituti di rieducazione. Possono essere altresì preposti alla direzione di pensionati, focolari ed al trattamento educativo in esternato.

ART. 20.

(Attribuzioni dei capi-educatori).

I capi-educatori sono addetti alla organizzazione ed al funzionamento dei settori in cui si suddividono le attività degli istituti.

ART. 21.

(Svolgimento della carriera).

La nomina ad educatori si consegue al termine di un anno di prova.

La nomina delle successive qualifiche si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo.

Dopo sei anni di permanenza nella qualifica di educatore si è scrutinabili per la promozione a primo educatore. Dopo sette anni di permanenza nella qualifica di primo-educatore si è scrutinabili per la promozione a capo-educatore di seconda classe. Dopo sei anni di permanenza nella qualifica di capo-educatore di seconda classe si è scrutinabili per la promozione a capo-educatore di prima classe.

A tutti gli effetti le promozioni decorrono al più tardi dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui gli scrutinabili hanno maturato la prescritta anzianità.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 22.

(Concorso per la nomina a direttore educativo).

Nella prima applicazione della presente legge il concorso a direttore educativo consiste in una prova orale vertente sulle materie indicate dall'articolo 8. Fatta eccezione per quanto concerne le prove scritte, il concorso si svolge con le modalità previste dagli articoli 9 e 10.

Al concorso sono ammessi, senza limite di età, oltre ai candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, tutti coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge reggono da almeno un anno, o hanno retto per almeno tre anni la direzione di istituti di rieducazione dei minorenni.

I candidati sono esentati dalla prova di attitudine professionale.

ART. 23.

(Inquadramento del personale già in servizio nel ruolo della carriera di concetto).

Il personale già in servizio nel ruolo della carriera di concetto viene inquadrato nel nuovo ruolo corrispondente in ragione dell'anzianità maturata. Coloro che hanno già raggiunto una qualifica superiore a quella che in ragione dell'anzianità potrebbero conseguire, vengono inquadrati nella qualifica già raggiunta o, se questa è intermedia, in quella immediatamente superiore.

ART. 24.

(Concorso per la nomina ad educatore).

Nella prima applicazione della presente legge, il concorso per la nomina ad educatore consiste in una prova orale vertente sulle materie previste dall'articolo 18.

Al concorso sono ammessi, senza limite di età, soltanto coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono da almeno un anno funzioni di educatore presso gli istituti di rieducazione dei minorenni con qualifica di agente di custodia o di insegnante aggregato.

I candidati sono esentati dalla prova di attitudine professionale.

ART. 25.

(Riconoscimento di servizio prestato).

Il servizio prestato, con funzioni di educatore e qualifica di agente di custodia o insegnante aggregato, è riconosciuto ai fini della progressione in carriera.

ART. 26.

(Concorso per la nomina a ispettore educativo).

Nella prima applicazione della presente legge l'anzianità necessaria per l'ammissione al concorso, si valuta tenendo conto del pe-

riodo di servizio prestato, con qualunque qualifica, alla direzione degli istituti di educazione dei minorenni.

ART. 27.

(Titoli di studio
per l'ammissione ai concorsi).

Finché in almeno tre sedi diverse non esisteranno scuole di formazione per educatori specializzati, al concorso di accesso alla carriera di concetto saranno ammessi anche i candidati privi del titolo di educatore specializzato, mentre al concorso di accesso alla carriera direttiva saranno ammessi anche i candidati in possesso del diploma di laurea in filosofia e pedagogia, lettere, lingue, giurisprudenza e o scienze politiche.

TABELLA « A »

DIRETTORI E ISPETTORI EDUCATIVI

(CARRIERA DIRETTIVA)

COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
522	Direttore educativo	50
670	Ispettore educativo	15

TABELLA « B »

EDUCATORI E CAPI EDUCATORI

(CARRIERA DI CONCETTO)

COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
220	Educatore in prova	} 560
260	Educatore	
309	Primo educatore	
402	Capo educatore II classe	
500	Capo educatore I classe	